

(N. 544)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori **DE GIOVINE, CERICA, MESSE, CADORNA, CORNAGGIA MEDICI, DE LUCA Angelo e RIZZATTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MAGGIO 1954

Trattamento economico dei capitani maestri di scherma dell'Esercito e dell'Aeronautica e dei capitani maestri direttori dei Corpi musicali dei carabinieri, della Marina e dell'Aeronautica.

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 24 giugno 1951, n. 625, si provvedeva a conferire il grado di capitano ai tenenti maestri di scherma dell'Esercito e dell'Aeronautica fermi restando il trattamento economico e il limite di età per essi stabilito dalle disposizioni in vigore.

In conseguenza i detti ufficiali, pur ottenuta la possibilità delle promozioni al grado di capitano, continuano ad essere compresi nell'organico degli ufficiali subalterni dell'Arma di fanteria o dell'Aeronautica e così la legge, inspirata e giustificata soprattutto dal fatto che gli ufficiali maestri di scherma nell'ultimo conflitto si erano trovati a disimpegnare onorevolmente compiti di guerra non dissimili da quelli affidati agli ufficiali di Arma, finiva in pratica con l'aggravare moralmente e materialmente le sperequazioni già esistenti.

Infatti, a parte la considerazione che per ovvio principio di equità, sancito del resto anche nell'articolo 36 della Costituzione, ogni retribuzione deve essere corrispondente alla opera da ciascun funzionario prestata e quindi

corrispondente al grado sociale e gerarchico da ciascuno ricoperto in ogni determinata carriera o funzione, l'aver concesso un grado superiore soltanto *pro forma* si traduce in realtà piuttosto in una riaffermata e più evidente inferiorità che in effettivo vantaggio. Nè vi sono altri esempi di simile diffidenza, anzi, con ovvio senso di giustizia, si è recentemente provveduto a che il trattamento di quiescenza per gli ufficiali richiamati dalle posizioni di fuori quadro, corrisponda sempre al maggior grado occupato durante il richiamo, anche se non più esercitato al momento del passaggio nella riserva, appunto per riaffermare il principio della corrispondenza fra grado e trattamento economico, nè, d'altra parte, vi sono esempi simili in tutti gli altri casi di ufficiali a carriera limitata. E mentre, per tradizione legislativa costante, gradi puramente onorifici possono essere concessi soltanto nel momento in cui un funzionario dello Stato viene collocato in pensione, per gli altri ufficiali delle Forze armate anche il maggior grado raggiunto nella permanenza fuori quadro ha un valore

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

reale e non puramente simbolico in caso di richiamo. Non si può comprendere il singolare trattamento usato ai maestri di scherma essendo essi pienamente inquadrati nella categoria degli ufficiali delle Forze armate e sottoposti alle stesse norme disciplinari ed amministrative; trattamento aggravato dalla legge 24 giugno 1951, n. 625, che sembrò favorirli, in quanto, prima, molti di essi in determinate condizioni di anzianità potevano raggiungere il trattamento iniziale di capitano, dopo invece possono raggiungere il grado ma non il trattamento economico.

Si aggiunga che il ruolo degli ufficiali maestri di scherma dell'Esercito è già soppresso ed in via di esaurimento e che il provvedimento di legge invocato si estenderà in definitiva ad un numero ben limitato di ufficiali con un conseguente onere finanziario di modesta entità, che ogni anno verrà ad essere ulteriormente diminuito, man mano che gli interessati lasciano il servizio per aver raggiunto i limiti di età. Tutti o quasi tutti hanno oltre trenta anni di servizio e l'attuale trattamento economico, se sufficiente ad un giovane ufficiale ai primi gradi della gerarchia, non basta a soddisfare le esigenze di chi deve far fronte a più gravi responsabilità. Il valore morale della legge è notevole perchè porre su di un piano di parità economica oltre che giuridica tutti gli ufficiali di eguale grado, non solo risponde ad un principio di operante giustizia, ma rappresenta il riconoscimento migliore per gli ufficiali maestri di scherma che per gli incarichi assolti e per l'utilizzazione che se-

ne fa hanno sempre ben meritato in pace e in guerra.

Le stesse ragioni, e soprattutto la necessità di eliminare quel senso di quasi minorazione che deriva dalla concessione di un grado a titolo apparente e non sostanziale, si possono facilmente invocare per la categoria ridotta a tre sole unità dei maestri direttori dei Corpi musicali dell'Arma dei carabinieri, della Marina e dell'Aeronautica.

Costoro videro elevato con le leggi 6 luglio 1940, n. 959 e 29 luglio 1949, n. 471, il loro grado a quello di capitano sempre però senza poterne percepire gli assegni, ma non vi è chi non veda come l'aver dovuto superare difficili concorsi, il possesso di diplomi e di accertata capacità artistica, la notorietà da ciascuno di essi raggiunta in un non facile campo, siano ragioni tutte che militano a favore di una completa parificazione. Il riconoscimento della possibilità di raggiungere il grado di capitano significa in sostanza aver voluto affermare una dignità che nel campo militare è ciò che più conta: il voler limitare questa dignità per una pura questione finanziaria, che è poi di portata ben ridotta, non è degno di quelle stesse tradizioni che si vogliono tutelare.

E poichè l'onere finanziario derivante dalla equiparazione al grado del trattamento economico sia per i suddetti maestri di scherma che per i maestri direttori dei Corpi musicali raggiunge nel suo complesso una somma non superiore ai 7 milioni, detta maggiore spesa potrà trovare posto negli ordinari stanziamenti del bilancio della Difesa.

DISEGNO DI LEGGE

—
Art. 1.

Il trattamento economico dei capitani maestri di scherma dell'Esercito e dell'Areonautica è corrisposto nella misura pari a quello stabilito per gli altri capitani delle stesse Forze armate.

Art. 2.

Ai capitani direttori dei Corpi musicali dell'Arma dei carabinieri, della Marina e della Areonautica è concesso lo stesso trattamento dei pari grado rispettivamente dei carabinieri, del Corpo equipaggi militari marittimi e dell'Areonautica.

Art. 3.

Al maggior onere di complessive di 7.000.000 annue derivanti dalla presente legge sarà fatto fronte nell'esercizio finanziario 1953-54 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 245 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'esercizio predetto.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto la occorrente variazione di bilancio.